

ENTE PUBBLICO SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA LEGA NAVALE ITALIANA

La **pesca subacquea sportiva** è consentita:

- a) a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
- b) a distanza superiore a m 100 dalle reti da posta dei pescatori professionisti;
- c) dal sorgere al tramonto del sole;
- d) senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Note:

a) è consentito trasportare su un mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) fermo restando il divieto di utilizzare gli apparecchi per la pesca subacquea.

b) durante la pesca, il pescatore subacqueo deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Durante l'esercizio della pesca subacquea:

- a) è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
- b) è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) il segnale va innalzato sul mezzo;
- c) il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m dal mezzo nautico con la bandiera;
- d) l'età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare un fucile ad un minore di detta età comporta una sanzione da euro 516 a euro 3.098);

e) il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

Oltre alla pesca sportiva subacquea, in mare, viene praticato anche il nuoto subacqueo, per la visita ai fondali, fare fotografie, ecc. Quest'ultima attività non è regolata da alcuna norma legislativa per cui il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per rispondere ai numerosi quesiti degli appassionati subacquei, con circolare n. 82010390 del 16.2.2000, ha fornito alle autorità marittime periferiche le direttive di coordinamento, ai fini della disciplina locale, a salvaguardia dell'integrità fisica dei subacquei distinguendo il semplice "nuoto subacqueo" dalla vera e propria "attività subacquea".

Allo scopo di coordinare l'attività subacquea nell'ambito del territorio nazionale, il regolamento di attuazione al codice, per la segnalazione del subacqueo in immersione, prevede i seguenti segnali:

- . un galleggiante di segnalazione recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a distanza non inferiore a trecento metri (lo stesso richiesto per i pescatori subacquei);
- . in caso di immersione notturna, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri;
- . in caso di immersioni di gruppo, basta un solo segnale, ma in tal caso ogni subacqueo deve essere dotato di un pallone di superficie gonfiabile (c.d. pedagno), di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
- . la medesima norma stabilisce il raggio di operatività del subacqueo (entro 50 metri dalla verticale del mezzo di segnalazione) e il limite di distanza dalle predette segnalazioni (oltre i 100 metri) al quale devono mantenersi le unità in transito.

Pesca sportiva

La pesca sportiva può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

- a) coppo;
- b) bilancia (di lato non superiore a m 6);
- c) giacchio o rezzaglio o sparpiero di perimetro non superiore a 16 m;
- d) lenze fisse quali canne (max 5 per ogni pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi;
- e) lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
- f) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- g) parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
- h) nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle

persone a bordo;

i) rastrelli da usarsi a piedi.

Ulteriori norme riguardanti la pesca sportiva:

a) è vietata la pesca con fonti luminose. Per la pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (non sono previsti limiti di luminosità);

b) il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata. Non può essere catturata giornalmente più di una cemia;

c) la pesca della "lumachina di mare" è consentita purché non sia utilizzato l'attrezzo denominato "rapido" e "sfogliara";

d) la pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno. È vietata nei mesi di maggio e giugno.

e) la pesca dell'aragosta (e dell'astice) è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile.

Nell'esercizio della pesca bisogna rispettare le dimensioni minime dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal regolamento sulla pesca, di cui al DPR n.1639/1968, e dal Regolamento CE 1626/94.

Attenzione: le violazioni alle norme sulla pesca sportiva sono punite con la sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro.

Con l'emanazione del codice della nautica e del relativo regolamento di attuazione si è completato il quadro organico della nautica che ebbe inizio con la legge n.50 dell'11 febbraio 1971 e dopo circa 40 anni di onorato servizio all'utenza, rimanendo in tutto questo tempo in balia di tutti i venti (e interessi di ogni sorta), è stata ora definitivamente soppressa.